

**Decreto legge 19 settembre 1992, n. 384**

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 19 settembre 1992, n. 221**

---

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita` e di pubblico impiego, nonche` disposizioni fiscali.  
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 14.11.1992, n. 438 (G.U. 18.11.1992, n. 272)

---

Capo I - Previdenza e assistenza

**Articolo 3**

**Pensionamenti in regime internazionale**

---

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gia' sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' sostituito dal seguente:

"I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni."